Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 29 ottobre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1444.
Nuovo ordinamento del Regio istituto di patologia del libro in Roma . . . . Pag. 4118

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1445.
Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della tecnica industriale e commerciale presso la Facoltà di economia e commercio della Regia università di Roma. Pag. 4120

REGIO DECRETO 30 marzo 1940-XVIII, n. 1446.
Autorizzazione all'Associazione asili d'infanzia di Minturno ad accettare un legato . . . . Pag. 4121

REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII, n. 1447.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale di Biella ad accettare una donazione . . . . Pag. 4121

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1448.
Erezione in ente morale della Fondazione « Conte Giovanni Marenzi » . . . . Pag. 4121

REGIO DECRETO 17 settembre 1940-XVIII, n. 1449.
Dichiarazione formale dei fini di n. 40 Confraternite in provincia di Reggio Calabria . . . . Pag. 4121

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 agosto 1940-XVIII.
Trattamento economico dei dipendenti da pubbliche amministrazioni richiamati alle armi per mobilitazione . . Pag. 4121

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° luglio 1940-XVIII.
Mobilitazione civile di alcuni organismi prescelti per accentrare l'acquisto e l'importazione delle principali materie prime estere durante il periodo di guerra . . . . Pag. 4123

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 ottobre 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di Casalguidi, in liquidazione, con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) . . . Pag 4124

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1940-XVIII.
Disciplina del pagamento della imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita al pubblico . . . . . . Pag. 4124

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1940-XVIII.
Autorizzazione al cambiamento di denominazione dei « Magazzini generali docks internazionali Rivarolo » in « Magazzini generali internazionali di Rivarolo (Genova) » . . . Pag. 4126

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Fiaschificio Lombardo, con sede a Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 4126

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Bollettino ufficiale della Lotteria ippica nazionale di Merano. Pag. 4126

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4128

Estrazione delle obbligazioni emesse per la sistemazione dei lavori del Tevere . . . . Pag. 4129

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Consorzio di bonifica fra gli utenti delle acque derivate dal fiume Oglio, in comune di Breno, provincia di Brescia . . . . Pag. 4129

Costituzione del Consorzio di bonifica « Fontana Spino » in comune di Borgosatollo, provincia di Brescia . . . Pag. 4129

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Casalguidi, in liquidazione, con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia). Pag. 4129

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castroreale (Messina). . . . . Pag. 4129

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano, in liquidazione, con sede in Oristano (Cagliari) . . . . Pag. 4129

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Scandriglia (Rieti) e Arnara (Frosinone) . . . Pag. 4130

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, in liquidazione, con sede in Domusnovas (Cagliari) . . . . Pag. 4130

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forlì. Pag. 4130

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica:

Varianti al bando del concorso a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico. Pag. 4130

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione. Pag. 4131

Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso a 40 posti di alunno di ragioneria in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza. Pag. 4131

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1444.

Nuovo ordinamento del Regio istituto di patologia del libro in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto di patologia del libro ha lo scopo:
a) di studiare le materie librarie ed in genere i processi di fabbricazione del libro;
b) di studiare la natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e biologiche che colpiscono le materie librarie;
c) di studiare adeguati mezzi di prevenzione e di lotta tanto nei casi particolari quanto nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari;
d) di eseguire, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di materiale bibliografico, con particolare riguardo a quello raro e di pregio.

Art. 2.

L'Istituto è costituito di:
a) un Laboratorio di biologia;
b) un Laboratorio di chimica;
c) un Laboratorio di fisica;
d) un Laboratorio di tecnologia del libro;
e) un Laboratorio di bibliologia;
f) un Laboratorio del restauro;
g) un Laboratorio fotografico;
h) una Biblioteca;
i) una Fototeca;
l) una Cartiera;
m) una Stamperia;
n) un'Esposizione permanente di materiale biblioteconomico;
o) un Campo sperimentale.

Art. 3.

I laboratori di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 2, oltre i compiti loro affidati per il conseguimento dei fini assegnati all'Istituto, funzionano da centri di perfezionamento per laureati provenienti da Università italiane o straniere.

I laboratori di cui alle lettere *f*) e *g*), *l*) ed *m*) dell'art. 2, oltre i compiti loro affidati per il conseguimento dei fini assegnati all'Istituto, funzionano da officine di preparazione per apprendisti che vi siano ammessi secondo particolari norme da determinarsi col suddetto regolamento.

I corsi di perfezionamento e di apprendistato hanno rispettivamente la durata di due e di cinque anni.

I perfezionandi e gli apprendisti dovranno versare all'erario, ai fini dell'ammissione ai corsi, un'annua tassa rispettivamente di L. 150 e 75.

Al termine del tirocinio i perfezionandi e gli apprendisti sono ammessi a sostenere un esame dinanzi ad una Commissione composta del direttore dell'Istituto e di due capi reparto, per accertare la preparazione nella specialità del laboratorio da ciascuno di essi frequentato.

A coloro che superano il detto esame viene rilasciato, dietro versamento all'erario di una tassa di L. 50, un diploma dal quale risulti la loro specializzazione.

Art. 4.

Ai laboratori sperimentali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) *e*) dell'art. 2 possono essere ammessi, quali collaboratori del personale addetto a ciascun laboratorio, assistenti volontari gratuiti, forniti di una delle lauree rilasciate dalle Facoltà di lettere e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche fisiche e naturali, o di ingegneria, in rapporto alla specializzazione del laboratorio a cui ciascuno di essi aspira.

Ai detti assistenti volontari gratuiti viene rilasciato un attestato dopo un periodo di effettivo ed ininterrotto tirocinio di non meno di due anni.

Art. 5.

Agli attuali ruoli del personale del Ministero dell'educazione nazionale sono aggiunti, per i servizi del Regio istituto di patologia del libro, quelli di cui all'unita tabella *A*) vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto si applicano al personale di ruolo del Regio istituto

tutte le disposizioni contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni.

Art. 6.

L'Istituto, oltre al personale previsto dalla predetta tabella organica, si avvale, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 23 giugno 1938, n. 1038, anche:

a) di quattro professori di scuola media comandati con qualifica e funzioni di capo reparto, ciascuno dei quali sia fornito di titoli di studio e di carriera attinenti alla natura del laboratorio a cui è destinato;

b) di un funzionario del ruolo delle Biblioteche governative di gruppo *B* o *C* con funzioni di economo;

c) di due subalterni appartenenti al ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni dipendenti.

Art. 7.

Il direttore del Regio istituto è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare:

a) gli impiegati dello Stato di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, forniti di una delle lauree indicate nel precedente art. 4;

b) gli estranei all'Amministrazione statale forniti di una delle lauree di cui alla precedente lettera *a*), i quali abbiano esercitato per almeno 12 anni una professione attinente alle materie che formano oggetto dell'attività dell'Istituto.

Il vincitore del concorso per direttore è nominato al grado iniziale (grado sesto) e consegue l'avanzamento al grado quinto dopo dodici anni di permanenza nel grado sesto di qualsiasi ruolo statale di gruppo *A*.

Art. 8.

Al direttore dell'Istituto spettano anche la qualifica e le funzioni di ispettore generale bibliografico, se di 5° grado; di ispettore superiore bibliografico se di 6° grado.

Art. 9.

I posti di assistente e quelli di gruppo *C* sono conferiti, col grado iniziale, in seguito a concorsi pubblici per titoli e per esami, banditi dal Ministero dell'educazione nazionale.

Per l'ammissione ai concorsi per assistente è richiesto uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 4.

Per l'ammissione ai concorsi per i posti di gruppo *C* è richiesto il diploma di licenza da Istituto medio di primo grado.

Art. 10.

Le promozioni ai gradi 10° e 9° di assistente e quelle ai gradi 11° e 10° del gruppo *C* sono conferite, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, agli impiegati del grado immediatamente inferiore che ne siano riconosciuti meritevoli e che abbiano compiuto quattro anni di servizio in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori, se assistenti, e sei anni di servizio in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori, se di gruppo *C*.

Art. 11.

Ai fini dell'art. 15 del R. decreto 25 giugno 1937, n. 1114, il direttore dell'Istituto invia al Consiglio nazionale delle ricerche ogni anno, entro il mese di gennaio, una relazione sull'attività scientifica svolta dall'Istituto stesso nell'anno precedente.

Art. 12.

Nella prima applicazione del presente decreto è in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere di una Commissione composta di due professori universitari e del direttore generale delle Accademie e Biblioteche che la presiede, di conferire il posto di direttore a funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, che, per servigi resi, risulti particolarmente competente nelle funzioni inerenti al posto da attribuire.

Art. 13.

Nella prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per i posti di gruppo *C*, si prescinde dal requisito del limite massimo di età per quei candidati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano addetti all'Istituto da almeno due anni.

Art. 14.

Sono mantenute in vigore le disposizioni contenute negli articoli 5, commi secondo e quarto, 6, 7 e 8 del R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1038.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 66. — MANCINI

TABELLA *A*.

Ruolo organico
del personale del Regio istituto di patologia del libro di Roma

GRUPPO *A*.

Grado	Qualifica	N. dei posti
6-5	Direttore	1
11-10-9	Assistente	4
		5

GRUPPO *C*.

Grado	Qualifica	N. dei posti
12-11-10	Fotografo	1
12-11-10	Restauratore	1
12-11-10	Stampatore	1
12-11-10	Meccanico	1
12-11-10	Disinfestatore	1
12-11-10	Cartaio	1
		6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1445.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della tecnica industriale e commerciale presso la Facoltà di economia e commercio della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2819, e successivi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa escutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma addì 17 del mese di ottobre 1940-XVIII tra la Regia università di Roma, la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei commercianti per il finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire presso la predetta Università in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà di economia e commercio, per l'insegnamento della tecnica industriale e commerciale.

Art. 2.

Ai posti di organico dei professori assegnati alla Facoltà di economia e commercio della Regia università di Roma è aggiunto, a decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX, e limitatamente al periodo di durata della predetta convenzione e a quelli delle sue successive rinnovazioni tacite od esplicite, un posto riservato all'insegnamento della tecnica industriale e commerciale del corso di laurea in economia e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, *foglio* 65. — MANCINI

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della tecnica industriale e commerciale presso la Facoltà di economia e commercio della Regia università di Roma.

L'anno millenovecentoquaranta XVIII questo giorno 17 del mese di ottobre in Roma, tra i signori:

Gr. uff. dott. Giovanni Balella, direttore della Confederazione fascista degli industriali all'uopo delegato con deliberazione in data 8 agosto 1940-XVIII depositata in atti;

Cons. naz. comm. dott. Giorgio Molfino, presidente della Confederazione fascista dei commercianti, in esecuzione di deliberazione in data 20 agosto 1940-XVIII depositata in atti;

Barone prof. Pietro de Francisci, rettore della Regia università di Roma, domiciliato per la carica nella Città Universitaria, a ciò autorizzato dalle delibere di cui appresso:

Premesso

che le predette due Confederazioni hanno fatto presente la necessità e l'urgenza che venga istituita una cattedra di ruolo per l'insegnamento universitario della « Tecnica industriale commerciale »;

che i sottoelencati Enti hanno dichiarato di essere disposti a contribuire per la istituzione, presso la Regia università di Roma, della Cattedra di ruolo per la « Tecnica industriale e commerciale », con la somma a fianco di ciascuna segnata:

Confederazione fascista degli industriali, L. 25.200 annue (dico lire venticinquemiladuecento);

Confederazione fascista dei commercianti, L. 15.000 annue (dico lire quindicimila);

che il Ministero delle corporazioni ha approvato le deliberazioni degli Enti anzidetti;

che il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione della Regia università di Roma, nelle rispettive sedute del 14 e del 16 ottobre 1940-XVIII, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito della loro competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Regia università di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di economia e commercio e con le norme dell'art. 63, comma 2° e dell'art. 100, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Tecnica industriale e commerciale ».

Art. 2.

Gli Enti sottosegnati si obbligano di versare annualmente, alla Regia università di Roma, che accetta, per il mantenimento della Cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » di cui all'art. 1, a decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX, il contributo a fianco di ciascuno indicato:

Confederazione fascista degli industriali, L. 25.200.

Confederazione fascista dei commercianti, L. 15.000.

Art. 3.

La Regia università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « Tecnica industriale e commerciale » compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute, che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni e si intenderà tacitamente rinnovata, rispettivamente, per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta da farsi da una delle parti un anno prima della scadenza della convenzione stessa.

Art. 5.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e della Regia università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Redatta in sei esemplari di cui uno per la registrazione.

Il legale rappresentante della Confederazione fascista degli industriali
GIOVANNI BALELLA

Il presidente della Confederazione fascista dei commercianti
GIORGIO MOLFINO

Il Rettore della Regia università di Roma
DE FRANCISCI

N. 6683 - Registrato a Roma, il 18 ottobre 1940-XVIII - All'Ufficio Atti Privati - Vol. 474 - Esatte Lire Gratis.

REGIO DECRETO 30 marzo 1940-XVIII, n. 1446.

Autorizzazione all'Associazione asili d'infanzia di Minturno ad accettare un legato.

N. 1446. R. decreto 30 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata l'Associazione asili d'infanzia di Minturno ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dal sig. Nicandro Frate fu Francesco con testamento pubblico del 6 giugno 1937-XV.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII, n. 1447.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale di Biella ad accettare una donazione.

N. 1447. R. decreto 24 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale di Biella viene autorizzato ad accettare una donazione per la istituzione di una Borsa di studio intitolata ad Attilio Ubertalli e viene approvato lo statuto della detta Fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1448.

Erezione in ente morale della Fondazione « Conte Giovanni Marenzi ».

N. 1448. R. decreto 13 agosto 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Fondazione « Conte Giovanni Marenzi » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 17 settembre 1940-XVIII, n. 1449.

Dichiarazione formale dei fini di n. 40 Confraternite in provincia di Reggio Calabria.

N. 1449. R. decreto 17 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini per quaranta Confraternite in provincia di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 agosto 1940-XVIII.

Trattamento economico dei dipendenti da pubbliche amministrazioni richiamati alle armi per mobilitazione.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità di modificare le norme per l'esecuzione del predetto R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, impartite col proprio decreto 6 novembre 1935-XIV;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli dal 24 al 30 del proprio decreto 6 novembre 1935-XIV, contenente le norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 2.

Per i primi due mesi, a decorrere dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, le amministrazioni civili e quelle militari corrisponderanno ciascuna, agli impiegati di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 10 del citato decreto 6 novembre 1935-XIV.

Trascorso tale periodo di tempo, i personali di cui trattasi se sono caporali maggiori, caporali e soldati del Regio esercito o aventi gradi corrispondenti delle altre Forze armate, con trattamento eguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, continueranno a percepire il trattamento civile dalle amministrazioni di appartenenza e quello militare dalle amministrazioni militari.

Se invece rivestono gradi di ufficiale o di sottufficiale o siano graduati e militari di truppa aventi, nelle Forze armate, un trattamento economico superiore a quello dei pari grado in servizio di leva, sia per precedente servizio prestato in qualità di volontari, raffermati, specialisti, ecc., sia perchè appartengano a corpi aventi speciali ordinamenti (CC. RR., Regia guardia di finanza, milizie speciali, ecc.) riceveranno, a cura dell'amministrazione militare, gli assegni del grado rivestito, e, dalle amministrazioni civili (comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343) soltanto l'eventuale eccedenza degli assegni civili rispetto a quelli militari.

La procedura prevista dal secondo e terzo comma del presente articolo per il pagamento degli assegni al personale civile di ruolo si applica anche per il pagamento delle competenze dovute al personale salariato di ruolo ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed al personale civile non di ruolo a mente dell'art. 4 del decreto stesso.

Art. 3.

I capi degli uffici civili da cui gli impiegati ed i salariati dipendono appongono sul documento di chiamata alle armi, o sul certificato di viaggio, o sul foglio di via una annotazione dalla quale risulti la qualità di impiegato o di salariato del richiamato o del volontario, l'amministrazione o l'ente che provvede al pagamento della retribuzione,

il gruppo, grado e qualifica dell'interessato. Essi lo muniscono inoltre di una dichiarazione contenente le stesse notizie, perchè sia consegnata al corpo di destinazione.

Indipendentemente da tali comunicazioni, gli impiegati ed i salariati hanno l'obbligo di far nota la loro qualità ai corpi o reparti ai quali vengono assegnati e di fornir loro le notizie anzidette. Della conoscenza di tale obbligo gli impiegati e salariati richiamati o volontari dànno atto al proprio capo ufficio con dichiarazione scritta. I trattenuti alle armi dovranno notificare direttamente al proprio corpo o reparto la loro qualità di impiegati o salariati e fornire le notizie di cui sopra.

La inosservanza di tale obbligo costituisce grave mancanza disciplinare, punibile dall'amministrazione civile di appartenenza.

Art. 4.

I corpi interessati in base alle dichiarazioni e comunicazioni di cui all'articolo precedente:

a) prendono nota sui registri o ruolini della qualità di impiegato o salariato rivestita dal richiamato, trattenuto o volontario;

b) segnalano alle singole amministrazioni civili, con un elenco in doppio esemplare, l'ammontare lordo e netto degli assegni militari (stipendio o paga, supplemento di servizio attivo od aumento percentuale di paga ed aggiunta di famiglia o caroviveri) spettanti a ciascun impiegato o salariato richiamato, trattenuto o volontario.

Art. 5.

Le amministrazioni civili, in base alle notizie contenute negli elenchi di cui all'articolo precedente;

a) provvedono al computo ed alla liquidazione di quanto da esse eventualmente dovuto a ciascun dipendente, ai sensi del precedente art. 2 e degli articoli ivi richiamati;

b) dispongono la continuazione delle ritenute mensili per conti particolari (cessione del quinto dello stipendio od altri debiti legalmente ammessi a tale sistema di ammortamento), sino alla concorrenza del dovuto, senza peraltro dividere le singole partite;

c) restituiscono uno degli elenchi di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente all'ente militare interessato, aggiungendo a fianco di ciascun nome la specificazione delle ritenute mensili di cui innanzi che non fossero in condizione di effettuare direttamente e per intero (per ciascuna partita) su quanto da esse eventualmente dovuto e che, pertanto, dovranno essere fatte sugli assegni militari, dando altresì ogni necessaria notizia in merito alle ritenute stesse, con la trasmissione del relativo conto;

d) segnalano agli enti creditori delle somme da ritenere per conti particolari di cui alla precedente lettera *c*) e, se necessario, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, l'avvenuto richiamo alle armi dell'impiegato debitore ed il corpo militare di destinazione, nonchè le altre notizie utili di cui hanno conoscenza.

Le amministrazioni civili, qualora non ricevano da quelle militari nel tempo normalmente occorrente a tale scopo, un qualsiasi cenno che assicuri l'esecuzione delle ritenute di cui alla precedente lettera *c*), ne rinnoveranno la segnalazione sino ad ottenere tale assicurazione.

I corpi interessati, avuto in restituzione il secondo esemplare dell'elenco ne segnano ricevuta all'amministrazione civile, prendono nota sui propri registri delle ritenute da effettuare e provvedono direttamente al loro versamento all'ente creditore, man mano che vengono effettuate, in ogni caso non oltre un mese dalla data di pagamento della rata di assegni nella quale sono state fatte le ritenute stesse.

Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 9 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, effettuano, alle scadenze annuali, il versamento delle ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare sul reddito ed addizionale, oppure rilasciano la dichiarazione prevista a tale effetto, per le sole differenze di assegni rimaste a loro carico.

Art. 6.

In caso di variazione degli assegni militari indicati nel precedente art. 4 l'ente militare che ha in forza l'interessato ne dovrà dare immediata comunicazione, nei modi prescritti dall'articolo stesso, all'ente civile di appartenenza, per il conseguente aggiornamento dei propri conti e per le eventuali variazioni delle ritenute da farsi dall'ente militare.

In caso di trasferimento o di aggregazione ad altro corpo questo deve essere informato delle qualità d'impiegato o salariato del militare interessato e dell'amministrazione civile cui appartiene. All'uopo se ne farà menzione sia sul «Libretto personale degli assegni e delle ritenute» rilasciato dalle autorità militari, sia sui documenti amministrativi.

Cessando l'impiegato o salariato dal servizio militare per qualsiasi motivo, l'ente militare cui è in forza all'atto della cessazione deve darne immediata comunicazione alla amministrazione civile di appartenenza, anche se l'interessato è caporal maggiore, caporale o soldato o avente grado corrispondente retribuito come il pari grado in servizio di leva.

Art. 7.

L'impiegato o il salariato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione scritta, delegare a persona di famiglia la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'amministrazione civile o di parte di esse, intendendosi per persone di famiglia quelle indicate nel 1° comma, lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165 (coniuge, o uno degli ascendenti, oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'impiegato o salariato è autenticata dal capo ufficio con la firma ed il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione del l'interessato all'autorità militare, essa è autenticata, nelle stesse forme, dal comandante del reparto o del corpo, ed è trasmessa, a cura dell'autorità militare, all'amministrazione civile competente.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'ufficio ordinatore del pagamento, purchè vi giunga entro il giorno 10; se invece perviene a detto ufficio dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non viene sostituita con un'altra diversa o non viene revocata.

I dipendenti statali e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione degli assegni civili, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, sopracitato, contenente facilitazione per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Per i personali previsti dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, già in servizio militare alla data del 1° settembre c. a. le autorità militari ripristineranno il pagamento degli assegni militari a decorrere dalla data medesima ma provvederanno immediatamente a fare le comunicazioni previste dal precedente articolo 4, confermando con esse il pagamento integrale degli assegni militari da tale data, ed invitando l'amministrazione civili a ridurre alle sole eccedenze gli assegni civili degli interessati.

Le amministrazioni civili, a loro volta, non appena ricevute tali comunicazioni, provvederanno, con ogni urgenza, a segnalare le ritenute da effettuare sugli assegni militari, e daranno assicurazione circa la riduzione degli assegni civili alla data predetta.

Dal 1° settembre 1940-XVIII l'importo delle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 29 del citato decreto 6 novembre 1935-XIV resta automaticamente ridotto alla sola eventuale eccedenza degli assegni civili rispetto a quelli militari, diminuita delle ritenute eventualmente da farsi dalla amministrazione civile ai sensi del precedente art. 5.

Le autorità militari provvederanno a render nota ai personali di cui al primo comma del presente articolo, che si trovano nelle condizioni di poterlo fare, la facoltà che hanno di delegare il pagamento dei loro assegni militari alle persone od enti sotto indicati, affinchè possano avvalersi di tale facoltà:

a) il coniuge;

b) un ascendente (genitori, avi, bisavoli);

c) un discendente maggiorenne (figli, figliastri, affiliati e nipoti);

d) un collaterale maggiorenne (fratelli e loro discendenti).

Qualora l'interessato abbia soltanto figli minorenni, orfani di madre o la cui madre non possa esercitare su di essi la patria potestà, potrà beneficiare della delega la persona maggiorenne o l'ente a cui detti figli sono stati affidati.

Art. 9.

Le norme dei precedenti articoli dal 3 all'8 valgono, in quanto applicabili, anche per gli impiegati o salariati richiamati, trattenuti o volontari appartenenti alle Ferrovie dello Stato ed agli enti indicati nell'art. 9 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 10.

Le disposizioni del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive variazioni non si applicano al personale in servizio permanente effettivo o in servizio collettivo continuativo della M.V.S.N. che non sia richiamato, trattenuto o volontario in un'altra Forza armata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4111)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° luglio 1940-XVIII.

Mobilitazione civile di alcuni organismi prescelti per accentrare l'acquisto e l'importazione delle principali materie prime estere durante il periodo di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Sulla proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste e per le corporazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto sono mobilitati civilmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, i seguenti Enti:

S. A. Fertilizzanti naturali d'Italia, via Torino, 107, Roma;

Istituto cotoniero italiano, via Borgonuovo, 11, Milano;

Giunta delle lane, via Gaeta, 8, Roma;

Compagnia importazione lane S. A., via Manzoni, 9, Milano;

Consorzio nazionale industria conciaria, via Montenapoleone, 37, Milano;

Compagnia nazion. importatori pelli S. A. (C.I.M.P.E.), via C. Cantù, 4, Milano;

Società Approvvigionamenti Industrie Saponi (S.A.I.S.), via XX Settembre, 33, Genova;

Società Approvvigionamenti Industrie Chimiche e Farmaceutiche (S.A.I.C.E.F.), via Canova, 25, Milano;

Compagnia commerciale importazione esportazione prodotti chimici e materie prime (Chimicomit), via S. Maria in Via, 38, Roma;

Consorzio nazionale produttori oli di semi, via S. Prospero, 1, Milano;

Società nazionale delle cartiere, piazza Castello, 18, Torino;

Italviscosa, corso Vittorio Emanuele, 37-39, Milano;

Società nazionale per l'importazione del legname, via Frattina, 89, Roma;

Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.), salita S. Nicolò da Tolentino, 1, Roma;

Federazione italiana consorzi agrari, via delle Muratte n. 43, Roma;

Compagnia Italiana Commercianti Importatori Esportatori Olio (Ciceo), via Ludovisi, 45, Roma;

Compagnia Italiana Scambi Cereali Legumi Affini (Ciscla), piazza Navona, 49, Roma;

Società anonima cooperativa Consorzio Ital. Scambi Estero (C.I.S.E.) via delle Muratte, 43, Roma;

Compagnia importatori prodotti della pesca conservati (Cippesco), viale Africa, 122, Roma;

Compagnia Nord Italia per il commercio estero, via C. Roccatagliata, 1, Genova;

Compagnia italiana esportazione importazione e commercio prodotti avicoli e affini (Ceipa), via M. Gonzaga, 4, Milano;

Compagnia commerciale Italo-Sud-Centro Americano d'importazione e di esportazione, piazza S. Matteo, 15, Genova;

Compagnia italiana importazione esportazione con le Indie, via Roma, 6-9, Genova;

Ente Italiano Cooper. Approvvigionamenti (E.I.O.A.), corso XXIII Marzo, 59, Milano;

Società Italiana per il Commercio Estero (S.I.C.E.), via Torino, 107, Roma;

Compagnia Adriatica importazione esportazione S. A., via Genova, Trieste;

Compagnia Mediterranea importazione esportazione Società anonima, piazza Costanzo Ciano, 32, Napoli;

Compagnia agricola industriale della gomma e dell'olibanum, piazza di Spagna, 9, Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1940-XVIII
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 57. — D'ELIA

(4131)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 ottobre 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di Casalguidi, in liquidazione, con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di Casalguidi, avente sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) con la procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Casalguidi, avente sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4093)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1940-XVIII.

Disciplina del pagamento della imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita al pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, sono considerati negozi o spacci di vendita separati dall'azienda o luogo di produzione i locali gestiti dalla stessa ditta industriale produttrice aperti stabilmente o temporaneamente al pubblico, destinati alla vendita, non comunicanti con i locali dove si compie la fabbricazione od il perfezionamento delle merci.

Art. 2.

Non costituiscono atti economici imponibili:

a) i passaggi delle merci alle filiali, succursali, depositi, stabilimenti od altre simili dipendenze di una ditta, separati dall'azienda o luogo di produzione, salvo che effettuino vendite al pubblico od i locali adibiti ad uso delle dette dipendenze siano comunicanti coi negozi o spacci di vendita diretta al pubblico;

b) i passaggi di merci in locali della ditta produttrice, aperti al pubblico per mostre od esposizioni delle merci, sempre che nei medesimi non si concludano vendite dirette al pubblico;

c) i passaggi di merci dal laboratorio ai negozi di vendita al pubblico, appartenenti allo stesso proprietario e siti in locali separati quando il laboratorio serve esclusivamente al negozio e riceve da questo la materia o i prodotti per la lavorazione.

Le esenzioni di cui al presente articolo sono subordinate, alla sussistenza delle condizioni, in quanto applicabili, stabilite dall'art. 20 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940-XVIII, n. 10.

Art. 3.

Per i passaggi di cui all'art. 1 l'imposta è dovuta in base al prezzo di vendita delle merci all'ingrosso, risultante dal listino della ditta per le vendite ai rivenditori o comunque corrispondente al prezzo praticato di fatto dalla ditta ai rivenditori, tenuto conto degli elementi che eventualmente influiscono in modo diverso per le spese di confezionamento, imballaggio, trasporto, consegna od altro.

È in facoltà delle ditte di sottoporre preventivamente alla Amministrazione finanziaria la determinazione del valore imponibile per tutte le merci di loro produzione o limitatamente ad alcune di esse, destinate ai propri negozi o spacci di vendita. A tal fine va presentata documentata istanza al competente Ufficio del registro, il quale provvederà direttamente, previe le indagini del caso, sull'istanza stessa, quando la ditta istante sia inscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* non superiore a lire 20.000. Qualora la ditta istante sia inscritta nei ruoli dell'imposta mobiliare per un reddito di categoria *B* superiore a L. 20.000 provvede del pari l'Ufficio del registro, ma la determinazione dell'imponibile non è impegnativa per la Finanza se non ottiene l'approvazione dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente.

Dell'imponibile definitivamente determinato si fa constare mediante verbale di concordato da stipularsi presso il competente Ufficio del registro, nel quale sono anche stabiliti i termini e le condizioni di validità della determinazione.

La determinazione dell'imponibile per i passaggi di merci di cui all'art. 1 può essere effettuata anche per categoria di contribuenti in base ad accordi fra le competenti Associazioni sindacali ed il Ministero delle finanze, a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 4.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 5 e 6, l'imposta è dovuta all'atto della consegna o spedizione della merce ai negozi o spacci di vendita, oppure alle dipendenze che vendano anche al pubblico ed abbiano sede in locali comunicanti con i negozi o spacci medesimi.

La ditta deve accompagnare ogni consegna o spedizione della merce con apposita nota in doppio esemplare contenente l'indicazione della quantità, qualità e prezzo della merce consegnata o spedita.

Le note accompagnatorie numerate progressivamente devono essere conservate per il periodo di cinque anni tanto presso la sede centrale o dipendenze che ha effettuato la consegna o spedizione, quanto presso il negozio o spaccio di vendita.

L'imposta deve essere assolta mediante applicazione di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma di legge.

Art. 5.

Nel caso di merci consegnate o spedite « in deposito » al negozio o spaccio di vendita della ditta industriale produttrice, l'imposta sul passaggio medesimo è dovuta all'atto della vendita al pubblico da parte del negozio o spaccio, sempre che siano osservate le norme di cui al presente articolo.

La ditta deve nominare a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata, ovvero anche di corrispondenza commerciale passata a copia-lettere regolarmente tenuto, un depositario per ciascun negozio o spaccio di vendita.

La ditta ed il depositario devono tenere, la prima presso la sede centrale o dipendenza che ha effettuato la consegna o spedizione, ed il secondo presso il negozio o spaccio di vendita, un apposito libro preventivamente vidimato dal competente Ufficio del registro, delle « merci in deposito » sul quale devono essere registrate, in ordine cronologico, tutte le operazioni rispettivamente di spedizione o di arrivo delle merci stesse.

Per ogni consegna o spedizione al negozio o spaccio di vendita deve, inoltre, essere rilasciata una nota accompagnatoria, in conformità di quanto è disposto dall'art. 4, secondo e terzo comma.

Il depositario, a periodi non superiori ad un trimestre, deve trasmettere alla sede centrale o dipendenza dalla quale ha ricevuta la merce, un estratto, indicante le merci vendute e il relativo importo, secondo i prezzi già stabiliti nella nota accompagnatoria.

L'imposta deve essere assolta in base all'estratto di cui al precedente comma entro cinque giorni dal ricevimento di esso da parte della sede centrale o dipendenza e sotto la responsabilità personale anche del depositario, mediante rilascio di regolare nota, conto od equivalente documento.

Per le merci in deposito, che entro un anno dalla consegna o spedizione non risultino vendute o restituite con la relativa annotazione nella corrispondente partita del libro delle « merci in deposito », deve essere assolta, nel termine di giorni dieci da quello della scadenza dell'anno, l'imposta per il passaggio al negozio o spaccio mediante apposizione ed annullamento da parte della sede centrale o dipendenza depositante di entrambe le sezioni delle marche doppie sulle partite inscritte nel proprio libro delle « merci in deposito » o mediante il servizio dei conti correnti postali, ferma la responsabilità personale anche del depositario al quale la ditta dovrà dare comunicazione dell'effettuato pagamento dell'imposta.

Art. 6.

Quando negli stessi locali del negozio o spaccio di vendita diretta al pubblico od in locali comunicanti la ditta pratica anche la vendita delle merci di propria produzione a commercianti che acquistano per la rivendita o ad industriali che destinano la merce acquistata ad uso della propria industria o per la fabbricazione di prodotti destinati alla vendita, la ditta interessata può chiedere al competente Ufficio del registro la autorizzazione a corrispondere l'imposta sull'entrata per i passaggi delle merci alle dette dipendenze limitatamente alle merci vendute al privato consumatore effettuandone il pagamento all'atto della vendita.

Ove la ditta sia a ciò autorizzata fermo in essa l'obbligo di descrivere nelle note accompagnatorie di cui all'art. 4, secondo comma, tutte le merci consegnate o spedite alle dipendenze, tanto se destinate ad essere vendute a commercianti o ad industriali ovvero a privati consumatori, deve essere tenuto presso il negozio spaccio o dipendenza, un apposito registro di carico e scarico nel quale devono essere registrati in ordine cronologico:

a) nella parte del carico, tutte le merci ricevute, tanto se destinate alla vendita a commercianti o ad industriali ovvero a privati consumatori, con l'indicazione degli estremi delle relative note di accompagnamento (data e numero di esse, qualità, quantità e prezzo delle merci);

b) nella parte dello scarico, tutte le merci vendute direttamente a privati consumatori con l'indicazione della loro qualità e quantità nonchè degli estremi relativi alle note accompagnatorie.

Le suddette registrazioni devono essere fatte nella parte del carico entro il giorno non festivo successivo a quello in cui la merce è stata ricevuta dalla dipendenza e nella parte dello scarico entro il terzo giorno non festivo successivo a quello in cui è stata effettuata la diretta vendita ai privati consumatori.

Entro lo stesso termine stabilito per le annotazioni sulla parte dello scarico del registro deve essere assolta l'imposta sull'entrata per il passaggio dalla casa centrale al negozio o spaccio o dipendenza, mediante apposizione e annullamento di entrambe le sezioni delle marche doppie sulle partite iscritte nella parte dello scarico del registro, o mediante il servizio dei conti correnti postali, a norma di legge.

Il registro di carico e scarico prima di essere posto in uso deve essere vidimato e bollato in ogni pagina con timbro a calendario dell'Ufficio del registro che ha dato l'autorizzazione di cui al primo comma.

L'autorizzazione stessa può essere revocata ove si abbia ragione di dubitare della regolare osservanza delle norme stabilite nel presente articolo.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel.

(4100)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1940-XVIII.
Autorizzazione al cambiamento di denominazione dei « Magazzini generali docks internazionali Rivarolo » in « Magazzini generali internazionali di Rivarolo (Genova) ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1938-XVII col quale veniva autorizzato il Consorzio Italiano per il Commercio Estero (C.I.O.E.) a gestire, a datare dal 16 dicembre 1938-XVII, i Magazzini generali in Rivarolo Ligure (Genova) con la denominazione « Magazzini generali docks internazionali Rivarolo »;

Vista la domanda del predetto Consorzio, in data 14 ottobre 1940-XVIII, con cui si chiede di eliminare dalla suddetta denominazione la parola straniera « docks »;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione « Magazzini generali docks internazionali Rivarolo » viene mutata nella seguente « Magazzini generali internazionali di Rivarolo (Genova) ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI.

(4114)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Fiaschificio Lombardo, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Fiaschificio Lombardo si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Fiaschificio Lombardo, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Pasquale Paladino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria ippica nazionale di Merano

MANIFESTAZIONE OTTOBRE 1940-XVIII « GRAN PREMIO MERANO »

Biglietti vincenti
estratti in Merano nei giorni 10, 11 *e* 13 *ottobre* 1940-XVIII

A) Biglietti venduti, estratti, abbinati ai cinque cavalli classificati rispettivamente 1°, 2°, 3°, nella corsa « Gran Premio Merano », e primi in ognuna delle altre due corse, secondo l'ordine di importanza, dopo quella principale, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Biglietto:	Serie	AR	n. 24916	— 1° premio	di L.	2.000.000
2° »	»	L	n. 46767	— 2° »	»	1.000.000
3° »	»	O	n. 81308	— 3° »	»	500.000
4° »	»	S	n. 08678	— 4° »	»	250.000
5° »	»	AI	n. 66005	— 5° »	»	175.000

B) Biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri 42 cavalli iscritti alle corse, aventi diritto ognuno al premio di L. 15.000.

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1° Biglietto:	Serie	A	n. 32568
2° »	»	B	n. 36372
3° »	»	D	n. 77432
4° »	»	F	n. 47811
5° »	»	G	n. 83575
6° »	»	H	n. 26182
7° »	»	I	n. 41134
8° »	»	I	n. 45187
9° »	»	J	n. 14575
10° »	»	J	n. 61864
11° »	»	J	n. 88043
12° »	»	K	n. 71076
13° »	»	K	n. 74356
14° »	»	M	n. 94611
15° »	»	N	n. 13033
16° »	»	N	n. 14504
17° »	»	N	n. 71943
18° »	»	O	n. 76749
19° »	»	P	n. 70433
20° »	»	P	n. 93232
21° »	»	Q	n. 70552
22° »	»	R	n. 32022
23° »	»	R	n. 56459
24° »	»	S	n. 66050
25° »	»	S	n. 80002
26° »	»	T	n. 87669
27° »	»	U	n. 76642
28° »	»	V	n. 19435
29° »	»	V	n. 73065
30° »	»	AA	n. 50318
31° »	»	AC	n. 73149
32° »	»	AE	n. 20633
33° »	»	AF	n. 82186
34° »	»	AF	n. 92473
35° »	»	AH	n. 60786
36° »	»	AI	n. 89723
37° »	»	AJ	n. 15142
38° »	»	AO	n. 41527
39° »	»	AP	n. 49506
40° »	»	AU	n. 01371
41° »	»	AU	n. 22787
42° »	»	AU	n. 39870

C) Biglietti venduti, estratti, aventi diritto, ognuno, al premio di consolazione di L. 6200.

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1° Biglietto:	Serie	A	n. 56002
2° »	»	A	n. 73719
3° »	»	B	n. 27934
4° »	»	B	n. 68513
5° »	»	B	n. 72111
6° »	»	C	n. 52303
7° »	»	C	n. 66578
8° »	»	C	n. 97972
9° »	»	E	n. 14369

10° Biglietto:	Serie	E	n. 21278
11° »	»	E	n. 36515
12° »	»	E	n. 53849
13° »	»	E	n. 95518
14° »	»	F	n. 64166
15° »	»	G	n. 41913
16° »	»	H	n. 18448
17° »	»	H	n. 65834
18° »	»	I	n. 14774
19° »	»	I	n. 58725
20° »	»	I	n. 60808
21° »	»	I	n. 72574
22° »	»	J	n. 16950
23° »	»	J	n. 30499
24° »	»	J	n. 77311
25° »	»	K	n. 02232
26° »	»	K	n. 30419
27° »	»	K	n. 58241
28° »	»	K	n. 87158
29° »	»	L	n. 17980
30° »	»	L	n. 39708
31° »	»	M	n. 12077
32° »	»	M	n. 60609
33° »	»	M	n. 69281
34° »	»	N	n. 16680
35° »	»	N	n. 33861
36° »	»	N	n. 57742
37° »	»	N	n. 65903
38° »	»	O	n. 21032
39° »	»	P	n. 82410
40° »	»	P	n. 83126
41° »	»	Q	n. 05551
42° »	»	Q	n. 77945
43° »	»	R	n. 30050
44° »	»	R	n. 42253
45° »	»	R	n. 83832
46° »	»	S	n. 38330
47° »	»	S	n. 48274
48° »	»	U	n. 78764
49° »	»	V	n. 02018
50° »	»	V	n. 13354
51° »	»	V	n. 21663
52° »	»	Z	n. 06794
53° »	»	Z	n. 13389
54° »	»	Z	n. 25049
55° »	»	Z	n. 30930
56° »	»	Z	n. 53178
57° »	»	AA	n. 10361
58° »	»	AA	n. 25121
59° »	»	AB	n. 28812
60° »	»	AB	n. 71463
61° »	»	AC	n. 18334
62° »	»	AC	n. 61809
63° »	»	AD	n. 24699
64° »	»	AD	n. 36025
65° »	»	AD	n. 98279
66° »	»	AF	n. 54136
67° »	»	AF	n. 70071
68° »	»	AG	n. 31376
69° »	»	AH	n. 33014
70° »	»	AH	n. 44645
71° »	»	AH	n. 62754
72° »	»	AI	n. 14253
73° »	»	AI	n. 88702
74° »	»	AJ	n. 14505
75° »	»	AJ	n. 39980
76° »	»	AJ	n. 75109
77° »	»	AK	n. 66522
78° »	»	AK	n. 80283
79° »	»	AM	n. 01599
80° »	»	AM	n. 23605
81° »	»	AM	n. 34404
82° »	»	AM	n. 40912
83° »	»	AM	n. 45516
84° »	»	AM	n. 48132
85° »	»	AM	n. 74672
86° »	»	AN	n. 08698
87° »	»	AN	n. 12647
88° »	»	AN	n. 57329
89° »	»	AO	n. 71822
90° »	»	AP	n. 12756
91° »	»	AP	n. 65918
92° »	»	AR	n. 01623
93° »	»	AR	n. 50336
94° Biglietto	Serie	AS	n. 05973
95° »	»	AS	n. 07940
96° »	»	AS	n. 27376
97° »	»	AU	n. 14121
98° »	»	AV	n. 72642
99° »	»	AV	n. 82572
100° »	»	AZ	n. 49630

D) *Premi ai venditori:*

1. Al venditore del biglietto Serie AR n. 24916, vincente il 1° premio .... L. 60.000
2. Al venditore del biglietto Serie L n. 46767, vincente il 2° premio .... » 40.000
3. Al venditore del biglietto Serie O n. 81308, vincente il 3° premio .... » 25.000
4. Al venditore del biglietto Serie S n. 08678, vincente il 4° premio .... » 15.000
5. Al venditore del biglietto Serie AI n. 66905, vincente il 5° premio .... » 10.000

A ciascun venditore dei biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri 42 cavalli iscritti alle tre corse collegate con la lotteria .... » 1.500

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE

delle Lotterie nazionali

approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII
modificato con R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 220

Art. 16. — I premi dei biglietti vincenti saranno pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie — agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino ufficiale » dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze, apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Art. 17. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie — alla persona le cui generalità risultino segnate nella parte anteriore delle matrici dei biglietti; se nella parte anteriore delle matrici siano segnate le generalità di più persone il pagamento sarà effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino ufficiale » dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

PREMI TURISTICI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto, ognuno, al premio turistico (viaggio in 2ª classe e 7 giorni di soggiorno gratuito a Merano per 2 persone).

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1° Biglietto:	Serie	A	n. 29407
2° »	»	A	n. 72901
3° »	»	B	n. 25886
4° »	»	B	n. 43211
5° »	»	B	n. 66460
6° »	»	C	n. 05122
7° »	»	C	n. 18861
8° »	»	C	n. 96903
9° »	»	C	n. 98412
10° »	»	D	n. 85146

11° Biglietto:	Serie D	n.	97895
12° »	» E	n.	49025
13° »	» G	n.	14082
14° »	» I	n.	29363
15° »	» L	n.	17316
16° »	» M	n.	56689
17° »	» N	n.	41932
18° »	» N	n.	51901
19° »	» O	n.	90297
20° »	» P	n.	55077
21° »	» P	n.	79021
22° »	» Q	n.	60182
23° »	» R	n.	13744
24° »	» S	n.	18891
25° »	» T	n.	88872
26° »	» U	n.	76383
27° »	» V	n.	43818
28° »	» V	n.	70443
29° »	» X	n.	34073
30° »	» X	n.	78926
31° »	» AA	n.	13624
32° »	» AB	n.	25202
33° »	» AB	n.	37307
34° »	» AC	n.	10905
35° »	» AC	n.	30319
36° »	» AE	n.	51864
37° »	» AF	n.	45814
38° »	» AG	n.	34502
39° »	» AG	n.	40443
40° Biglietto	Serie AG	n.	57215
41° »	» AK	n.	92736
42° »	» AL	n.	80902
43° »	» AM	n.	82346
44° »	» AP	n.	90611
45° »	» AQ	n.	36447
46° »	» AQ	n.	94688
47° »	» AR	n.	72674
48° »	» AS	n.	97324
49° »	» AV	n.	13872
50° »	» AX	n.	01229

Detti premi possono essere usufruiti dal 1° aprile 1941 fino alla data del 30 giugno 1941, senza alcuna possibilità di proroga, però i biglietti debbono essere presentati o fatti pervenire nello stesso termine di cui all'art. 16 del Regolamento generale delle lotterie nazionali.

Chi non possa o non voglia usufruire direttamente del premio turistico, ha facoltà di designare altro nominativo al quale vengono trasferiti tutti i benefici del premio turistico.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII.

p. *Il Ministro per le finanze*
presidente del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali
DE MARTINO

(4081)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1940-XVIII - N. 217

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,25
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,93
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7979
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,75
Id. 3,50% (1902)	73,75
Id. 3,00% Lordo	51,825
Id. 5,00% (1935)	94,425
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,45
Id. Id. 5,00% (1936)	95,925
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,675
Id. Id 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,075
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,625
Id. Id. 5 % Id. 1944	98,70
Id. Id. 5 % Id. 1949	100,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 ottobre 1940-XVIII - N. 218

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,25
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,93
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7974
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,75
Id. 3,50 % (1902)	73,85
Id. 3,00 % Lordo	51,95
Id 5 % (1935)	94,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	74,50
Id Id. 5 % (1936)	95,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,55
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni emesse per la sistemazione dei lavori del Tevere

Si notifica che nel giorno di venerdì 15 novembre 1940-XIX, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo l'estrazione per l'ammortamento annuale delle obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere, autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 (serie 2a).

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nei piani di ammortamento, riportati anche a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4113)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica fra gli utenti delle acque derivate dal fiume Oglio, in comune di Breno, provincia di Brescia.

Con R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 4208, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre successivo al registro n. 17, foglio n. 66, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, è stato costituito il Consorzio di bonifica fra gli utenti delle acque derivate dal fiume Oglio, con sede in comune di Breno, provincia di Brescia.

(4104)

Costituzione del Consorzio di bonifica « Fontana Spino » in comune di Borgosatollo, provincia di Brescia

Con R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 2959, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre successivo al registro n. 17, foglio n. 91, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Fontana Spino » in comune di Borgosatollo (provincia di Brescia).

(4103)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Casalguidi, in liquidazione, con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Casalguidi, con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Francesco Calcagno fu Biagio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Casalguidi, avente sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) ed i signori rag. Pietro Landini fu Raffaello, rag. Umberto Buiani e avv. Giuseppe Santomassimo di Antonio membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4094)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castroreale (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il sig. Sabatino Domenico Barresi è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castroreale, con sede in Castroreale (Messina), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4062)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano, in liquidazione, con sede in Oristano (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 febbraio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Oristano, con sede nel comune di Oristano (Cagliari) e sottopone l'azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 maggio 1940-XVIII con il quale il dott. Efisio Laconi è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Silvio Trudu di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano, con sede nel comune di Oristano (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Efisio Laconi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4096)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Scandriglia (Rieti) e Arnara (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aurile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) Il signor Aroldo Silvio Massimi fu Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scandriglia (Rieti);

2) Il signor Ferdinando Salvatori fu Aristide è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arnara (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4088)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, in liquidazione, con sede in Domusnovas (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, con sede nel comune di Domusnovas (Cagliari) e sottopone la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 maggio 1940-XVIII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il sig. Giuseppe Vacca, membro del predetto Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Ottavio Pierazzi fu Carlo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, in liquidazione, avente sede nel comune di Domusnovas (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Giuseppe Vacca.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4095)

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forlì.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa,

Veduto il proprio provvedimento in data 24 aprile 1939-XVII, col quale il comm. rag. Francesco Melli e l'agr. Aroldo Donati sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì;

Considerato che il comm. rag. Francesco Melli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forlì;

Dispone:

L'agr. Aroldo Donati, vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte medesimo, in sostituzione del comm. rag. Francesco Melli dimissionario, l'avv. Aurelio Monti è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del predetto Monte, in sostituzione del signor Aroldo Donati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4090)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Varianti al bando del concorso a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 13 aprile 1940-XVIII, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII col quale è stato prorogato al 14 agosto 1940-XVIII il termine di presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII, è modificato nel senso che il Ministero dell'Aeronautica si riserva la facoltà di far svolgere l'esame scritto in Roma, Addis Abeba, Tripoli e Rodi, ove funzioneranno apposite Commissioni di sorveglianza.

Ai presidenti delle Commissioni di sorveglianza in Addis Abeba, Tripoli e Rodi verrà trasmesso, in busta chiusa sigillata, il tema di esame prescelto dal Ministero dell'aeronautica, che sarà unico per le quattro sedi.

La Commissione esaminatrice alla quale saranno trasmessi in plico sigillato tutti i lavori scritti, procederà alla revisione dei lavori stessi, nonchè allo svolgimento delle prove orali.

Art. 2.

E' altresì data facoltà al Ministero dell'aeronautica di ammettere al concorso predetto, a suo giudizio insindacabile, i candidati residenti in A.O.I., in Libia ed in Egeo che, per l'attuale situazione, non abbiano potuto produrre, entro la data di scadenza del concorso, tutti i documenti prescritti, purchè detti documenti pervengano al Ministero stesso entro il 10 ottobre 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(4128)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1940-XVIII col quale è stato bandito un concorso a 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 luglio 1940-XVIII col quale è stato prorogato al 16 agosto corrente anno il termine di presentazione delle domande documentate;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso per 18 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Tenente generale commissario Straziota Gaetano, presidente;
Colonnello commissario Giagheddu Antonio, membro;
Tenente colonnello commissario Filosto Giuseppe, membro;
Tenente colonnello commissario Tozzi Luigi, membro;
Professore La Torre Michele, membro;
Professore Ambrosini Antonio, membro;
Professore Franchini Vittorio, membro;
Professore Rispoli Guido, membro;
Professore De Dominicis M. Antonio, membro;
Professore Robertazzi Nicola, membro;
Capitano commissario Serafini Giuseppe, segretario s. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(4105)

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria generale del concorso a 40 posti di alunno di ragioneria in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, relativo ai benefici concessi ai candidati di pubblici concorsi che, avendo superato le prove scritte, non abbiano potuto prendere parte a quella orale perchè richiamati alle armi per mobilitazione;

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni sul trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre successivo, registro n. 16, foglio n. 345, con il quale fu indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno di ragioneria in prova delle Intendenze di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 31 gennaio 1940;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 40 posti di alunno di ragioneria in prova nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939:

Numero	Cognome e Nome	Media prove scritte	Prova orale	Totale
1	Sembiante Luigi, avventizio dal 2 marzo 1925, coniugato con un figlio.	9,550	9,200	18,750
2	Milanesi Giacomo Alfro	8,800	9,100	17,900
3	Cagnetta Francesco	8,050	9,000	17,050
4	Renna Gesualdo	7,850	8,700	16,550
5	Mainardi Mario, avventizio dal 18 settembre 1933, coniugato.	8,650	7,880	16,530
6	Minnone Vincenzo	7,350	9,160	16,510
7	D'Andria Ugo	8,375	8,080	16,455
8	Ros Oscar	7,900	8,500	16,400
9	Lo Faro Venerando	7,665	8,600	16,265
10	Distefano Enrico	7,725	8,500	16,225
11	Amato Corrado	7,750	8,440	16,190
12	Lo Presti - Costantino Antonino	8,350	7,740	16,090
13	Sola Domenico, avventizio dall'11 febbraio 1933, coniugato.	8,755	7,200	15,955
14	Longo Giovanni	7,280	8,580	15,860
15	Martucci Edmondo	7,930	7,840	15,770
16	Fioravanti Gregorio	7,535	8,200	15,735
17	Redini Adriano	8,150	7,580	15,730
18	Riccucci Ferdinando, antemarcia, coniugato con un figlio.	7,365	8,360	15,725
19	Dicosola Cesare	7,640	8,080	15,720

Numero	Cognome e Nome	Media prove scritte	Prova orale	Totale
20	Zaina Mario	8,270	7,300	15,570
21	Lombardi Mario	7,455	8,100	15,555
22	Indelicato Mario	7,730	7,810	15,540
23	Merlo Antonino	7,510	8,020	15,530
24	Mauri Nilo	7,600	7,880	15,480
25	Dragani Vittorio	7,545	7,880	15,425
26	Di Matteo Eleuterio	7,900	7,500	15,400
27	Cucuzza Rosario, coniugato	7,625	7,740	15,365
28	Perrone Emanuele	7,770	7,540	15,310
29	Cocco Felice, coniugato	7,465	7,840	15,305
30	Marceca Antonio	7,800	7,500	15,300
31	Nelva Guido	7,875	7,340	15,215
32	Nicola Antonio	7,775	7,360	15,135
33	Crispino Aldo	7,230	7,890	15,120
34	Frasca Filippo	7,610	7,500	15,110
35	Calderaro Francesco	7,150	7,950	15,100
36	Barone Salvatore	7,400	7,660	15,060
37	Fusai Nello	7,605	7,420	15,025
38	Spica Mario	7,000	8,000	15,000
39	Ruocco Giuseppe	7,670	7,310	14,980
40	Ruocco Luigi	7,750	7,210	14,960
41	Zarcone Carlo	7,750	7,180	14,930
42	Momo Ettore, coniugato con un figlio.	7,150	7,760	14,910
43	Di Carlo Vittorio	7,780	7,090	14,870
44	Martino Tommaso	7,300	7,550	14,850
45	Arrabito Giuseppe	7,650	7,150	14,800
46	Rosso Pier Angelo	7,750	7,040	14,790
47	D'Urso Nicolò	7,120	7,550	14,670
48	Di Vita Francesco	7,150	7,500	14,650
49	Cieri Francesco Paolo	7,385	7,240	14,625
50	De Troia Salvatore, orfano di guerra coniugato con un figlio	7,050	7,490	14,540
51	Rapisarda Pasquale	7,515	7,020	14,535
52	Fignon Ugo	7,625	6,890	14,515
53	Sutera-Sardo Manlio	7,030	7,480	14,510
54	Bovello Rodolfo	7,165	7,240	14,405
55	Romano Umberto	7,600	7,780	14,380
56	Mannelli Mario, avventizio dal 22 aprile 1929, coniugato con due figli.	7,090	7,220	14,310
57	Malgora Renzo	7,105	7,200	14,305
58	Catalisano Carlo Alberto	7,115	7,150	14,265
59	Montante Raimondo	7,190	7,000	14,190
60	Fanizzi Giuseppe	7,015	7,090	14,105
61	Tierri Giuseppe	7,100	6,650	13,750
62	Pletto Francesco	7,170	6,540	13,710
63	Navigli Fausto	7,195	6,500	13,695
64	Di Donna Alfonso	7,130	6,560	13,690
65	Chieco Giacomo	7,290	6,370	13,660
66	Sparaco Gerardo	7,195	6,460	13,655
67	Roberti Roberto	7,300	6,240	13,540
68	Marino Giovanni	7,110	6,000	13,110
69	Pini Duilio, orfano di guerra	7.105	6,000	13,105
70	Corsi Dante	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Sembiante Luigi, avventizio dal 2 marzo 1925, ammogliato con un figlio;
2. Milanesi Giacomo Aifro;
3. Cagnetta Francesco;
4. Renna Gesualdo;
5. Mainardi Mario, avventizio dal 18 settembre 1933, ammogliato;
6. Minnone Vincenzo;
7. D'Andria Ugo;
8. Ros Oscar;
9. Lo Faro Venerando;
10. Distefano Enrico;
11. Amato Corrado;
12. Lo Presti - Costantino Antonino;
13. Sola Domenico, avventizio dall'11 febbraio 1933, ammogliato con un figlio;
14. Longo Giovanni;
15. Martucci Edmondo;
16. Fioravanti Gregorio;
17. Redini Adriano;
18. Riccucci Ferdinando, antemarcia, ammogliato con un figlio;
19. Dicosola Cesare;
20. Zaina Mario;
21. Lombardi Mario;
22. Indelicato Mario;
23. Merlo Antonino;
24. Mauri Nilo;
25. Dragani Vittorio;
26. Di Matteo Eleuterio;
27. Cucuzza Rosario, ammogliato;
28. Perrone Emanuele;
29. Cocco Felice, ammogliato;
30. Marceca Antonio;
31. Nelva Guido;
32. Nicola Antonio;
33. Crispino Aldo;
34. Frasca Filippo;
35. Calderaro Francesco;
36. Barone Salvatore.
37. Momo Ettore, ammogliato con un figlio;
38. De Troia Salvatore, orfano di guerra, ammogliato con un figlio;
39. Mannelli Mario, avventizio dal 22 aprile 1929, ammogliato con due figli;
40. Pini Duilio, orfano di guerra

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Fusai Nello;
2. Spica Mario;
3. Ruocco Giuseppe;
4. Ruocco Luigi;
5. Zarcone Carlo;
6. Di Carlo Vittorio;
7. Martino Tommaso;
8. Arrabito Giuseppe;
9. Rosso Pier Angelo;
10. D'Urso Nicolò;
11. Di Vita Francesco;
12. Cieri Francesco Paolo;
13. Rapisarda Pasquale;
14. Fignon Ugo;
15. Sutera-Sardo Manlio;
16. Bovello Rodolfo;
17. Romano Umberto;
18. Molgora Renzo;
19. Catalisano Carlo Alberto;
20. Montante Raimondo;
21. Fanizzi Giuseppe;
22. Tierri Giuseppe;
23. Pletto Francesco;
24. Navigli Fausto;
25. Di Donna Alfonso;
26. Chieco Giacomo;
27. Sparago Gerardo;
28. Roberti Roberto;
29. Marino Giovanni;
30. Corsi Dante.

Art. 4.

Ai seguenti candidati, i quali hanno riportato nelle prove scritte del concorso a 40 posti di alunno di ragioneria in prova delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) il voto medio a fianco di ciascuno di essi indicato, sono conservati i benefici di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343:

1. Capobianco Francesco Paolo . . . . punti 7,070
2. Cardinale Silvio . . . . » 7,230
3. Pepe Florestano . . . . » 7,190
4. Pistilli Francesco . . . . » 8,975

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4129)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.